



COMUNE DI RIVANAZZANO TERME
PROVINCIA DI PAVIA

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.3 Reg. Delib.

OGGETTO: ADOZIONE AGGIORNAMENTO 2024/2025 DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2022/2025 ED APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2024.

L'anno duemilaventiquattro addi trenta del mese di aprile alle ore 20.00 nella Sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta di PRIMA convocazione.

Risultano Presenti:

• MAINI ANTONELLA - PRESIDENTE	Presente
• ZELASCHI ALICE - CONSIGLIERE	Presente
• BEVILACQUA ELISABETTA - CONSIGLIERE	Presente
• RIZZOTTI LORETTA - CONSIGLIERE	Presente
• SALVADEO EDOARDO - CONSIGLIERE	Presente
• GIORDANO BARBERIS GIULIANO - CONSIGLIERE	Presente
• LE CALDARE BEATRICE - CONSIGLIERE	Presente
• CHIAVARINO PAOLO - CONSIGLIERE	Presente
• CRAVIOTTO TOMMASO - CONSIGLIERE	Presente
• FERRARI ROMANO - CONSIGLIERE	Presente
• LARGAIOLLI MARCO - CONSIGLIERE	Presente
• RANDI ELISA - CONSIGLIERE	Assente
• GATTI LUIGI - CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti n. 12 – Totale assenti n. 1

Partecipa il Segretario Comunale DR. FRANCESCO MATARAZZO.

La Sig.ra ANTONELLA MAINI nella sua qualità di PRESIDENTE assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta del Presidente, il quale affida l'illustrazione del punto all'ordine del giorno al Segretario Comunale;

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTA la deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif del 3/08/2021 recante "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" e l'allegato A "Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 MTR-2" con le relative appendici e s.m.i.;

DATO ATTO CHE il nuovo metodo tariffario rifiuti MTR-2 introdotto da ARERA con la citata deliberazione n. 363/2021/R/Rif ha previsto all'art. 7, comma 7.3 un aggiornamento biennale del piano finanziario secondo la procedura individuata dal successivo art. 8, demandando ad un successivo provvedimento la definizione di indicazione metodologiche puntuali;

RICHIAMATA la Deliberazione ARERA n. 389/2023/R/Rif del 3/08/2023, recante "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)";

CONSIDERATO CHE il nuovo metodo tariffario introdotto da ARERA con deliberazione 363/2021, successivamente aggiornato dalla n. 389/2023, ha definito la metodologia riguardante i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per l'aggiornamento biennale del metodo tariffario rifiuti, prevedendo anche alcune integrazioni in merito alle modalità di individuazione e di computo dei costi del servizio;

RICHIAMATA la Determinazione ARERA n. 1/DTAC/2023 del 6/11/2023, con la quale, in attuazione della previsione contenuta nel comma 9.2 della Deliberazione n. 389/2023, sono stati adottati il tool di calcolo comprensivo del piano economico finanziario per l'aggiornamento biennale 2024-2025; lo schema tipo di relazione di accompagnamento e lo schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori, introducendo altresì alcune novità nel tool di calcolo MTR-2;

DATO ATTO CHE l'art. 7, comma 7.4 della deliberazione 363/2021, richiamato dall'art. 1, comma 1.2, lett. c) della Deliberazione 389/2023, dispone che l'Ente territorialmente competente, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e che la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario;

OSSERVATO, in particolare, l'art. 1, comma 1.2, lett. a) della Deliberazione 389/2023/R/Rif, il quale ha previsto, ai fini dell'aggiornamento biennale di cui all'art. 8 della Deliberazione 363/2021/R/Rif, con riguardo alla rideterminazione delle entrate tariffarie di riferimento per gli anni 2024-2025, che il gestore aggiorni il piano economico finanziario e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente;

DATO ATTO CHE l'art. 3-bis, comma 1bis, DL 138/2011 attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo;

RILEVATO CHE nell'ambito del D. Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art. 200, comma 7, adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali, predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente;

OSSERVATO CHE l'art. 201, comma 1 del D. Lgs. 152/2006 specifica che, al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

RILEVATO CHE nel caso della Regione Lombardia, già con Legge n. 26/2003, la stessa ha organizzato il sistema integrato di gestione dei rifiuti in modo alternativo, attribuendo ai Comuni la funzione di organizzazione e affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e approvando un Programma Regionale di gestione dei rifiuti con Delibera n. 220 del 27 giugno 2005, ai sensi della normativa a suo tempo vigente (D. Lgs. 22/1997);

VISTO anche il Piano Regionale lombardo di gestione dei rifiuti e delle bonifiche 2014-2020 (D.g.r. n. 1990/2014), e l'art. 48 della citata legge regionale n. 26/2003, il quale al comma 1 dispone che: le province e i comuni, per l'ambito della città di Milano il solo Comune, costituiscono in ciascun ATO un'Autorità d'ambito [...] nelle forme di cui agli articoli 30 e 31 del d. lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO CHE alla luce di quanto rilevato ai punti precedenti emerge che nell'ambito della Regione Lombardia, il ruolo degli ETC è assunto direttamente dai Comuni e questi ultimi si trovano quindi nella condizione di dover sopperire alle mansioni affidate all'ETC, con le conseguenti difficoltà applicative;

PRESO ATTO CHE l'art. 7, comma 3 della Deliberazione 363/2021/R/Rif ha previsto che il gestore predisponesse il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00 attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

VISTA la FAQ n. 1.1 pubblicata da ARERA sul proprio sito internet il 12 giugno 2020, con la quale l'Autorità ha precisato che i soggetti tenuti a predisporre il piano economico finanziario (di seguito: PEF) sono il gestore o i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ivi inclusi i Comuni che gestiscono il servizio in economia. Qualora un servizio o una porzione dello stesso sia affidato ad uno o più gestori (ossia siano operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti), gli obblighi regolatori ricadono su tutti i gestori. Spetta all'Ente territorialmente competente verificare che tali soggetti siano identificabili come gestori del servizio, ovvero come soggetti effettivamente responsabili della gestione o, piuttosto, come meri prestatori d'opera;

PRESO ATTO CHE l'art. 29 del metodo tariffario per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 di cui all'Allegato A della Deliberazione ARERA 363/2021 dispone che laddove risultino operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l'Ente territorialmente competente, ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il PEF da trasmettere all'Autorità;

VISTA la specifica fornita da ARERA nella Deliberazione 363/2021 in merito alle componenti del perimetro gestionale assoggettato alla regolazione da parte dell'Autorità stessa, che consistono in:

- “a) spazzamento e lavaggio delle strade;
- b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
- d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
- e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani”;

RICORDATO CHE nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è esternalizzato a A.S.M. Voghera S.p.A. mediante affidamento in house ai sensi della deliberazione C.C. n. 3 in data 05.02.2020;

RICHIAMATA integralmente la deliberazione C.C. n. 6 in data 05.04.2022 con cui è stato adottato il Piano economico finanziario (PEF) 2022-2025 trasmesso ad ARERA ai fini dell'approvazione ai sensi dell'art. 7 della Deliberazione n. 363/2021;

DATO ATTO CHE ai sensi della suddetta deliberazione sono stati individuati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei

rifiuti urbani, quali risultano dall'applicazione dello Schema regolatorio III, così come previsto nella Tabella di cui all'art. 3.1 del TQRIF, Allegato A), alla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022

CONSIDERATO CHE è stato conferito incarico per servizio di supporto tecnico nella predisposizione dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario rifiuti 2024-2025 ed elaborazione tariffe TARI 2024 alla ditta F.M. servizi S.a.s di Filippo Magistrali & C con sede legale in Pellegrino Parmense;

VISTO il Piano Finanziario trasmesso dal Gestore ASM Voghera S.p.A. (Gestore dei servizi di raccolta trasporto e smaltimento rsu e dei servizi di igiene ambientale) prot. n. 3171 in data 15.04.2024 con cui è stato determinato il Piano Finanziario "grezzo" per la parte di propria competenza;

DATO ATTO CHE il Responsabile del Settore Economico Finanziario (e quindi Responsabile del Servizio Tributi e della TARI) in qualità di soggetto gestore ha determinato i costi costituenti il Piano Finanziario "grezzo" per la parte di propria competenza e contenente tutti gli elementi previsti dal MTR-2 di ARERA;

PRESO ATTO dell'aggiornamento 2024/2025 del Piano Economico Finanziario 2022-2025 validato dal Responsabile del Settore Urbanistica e Paesaggio, in osservanza a quanto previsto dalla Deliberazione ARERA 363/2021 come aggiornata dalla n. 389/2023 comprendente lo schema dei costi complessivi 2024-2025 e la relazione di accompagnamento formulata in base al modello di cui all'Allegato 2 della determinazione 1/DTAC/2023, prendendo atto delle relazioni descrittive dei costi prodotte da ciascun Gestore e delle dichiarazioni di veridicità, redatti in ottemperanza agli Allegati 1, 2, 3 e 4 della medesima Determinazione 1/DTAC/2023 (Allegato 1);

RICHIAMATE:

- le *"Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni* del 12 gennaio 2024 nelle quali, da un lato *"... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ..."* e dall'altro si prevede che *"... "Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n.443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie ..."*
- la successiva Nota di approfondimento IFEL del 15 gennaio 2024;

CONSIDERATO, inoltre, l'art. 1 comma 653, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale *"... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."*

DATO ATTO quindi che in applicazione delle *"Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della L. 147/2013"*, pubblicate in data 15 gennaio 2024 dal MEF l'importo dei fabbisogni standard per la gestione dei rifiuti per l'annualità 2024 relativamente al Comune di Rivanazzano Terme è pari ad € 292,54 a tonnellata di rifiuti;

EVIDENZIATO CHE l'importo a tonnellata di rifiuti dell'aggiornamento biennale 2024/2025 del PEF 2022/2025 risulta inferiore all'importo dei fabbisogni standard come sopra determinati;

DATO ATTO CHE, quindi, i costi da finanziare con le tariffe per l'anno 2024, complessivamente pari ad € **845.517**, sono così ripartiti:

COSTI FISSI € **217.144**

COSTI VARIABILI € **628.373**

DATO ATTO del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR-2

DATO altresì atto che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r *"... In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ..."*;

CONSIDERATO CHE la TARI prevede:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651 – 652) di commisurare la tariffa tenendo conto del principio *«chi inquina paga»*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, definendo la tariffa stessa, come già avvenuto nel 2013 con la Tares

semplificata e confermato anche per gli anni successivi al 2014, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO peraltro che, ai fini TARI, le modifiche introdotte dall'art. 2 del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, hanno fatto venire meno due elementi portanti della disciplina dettata dal D.P.R. 158/1999, prevedendo che:

- nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche;
- in deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) ad e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni;

VISTO il D. Lgs. 116 del 3 settembre 2020, ed in particolare l'art. 1, commi 9 e 10 e l'art. 3, comma 12, il quale ha apportato rilevanti modifiche al D. Lgs. 152/2006 (T.U.A.) in particolare con riferimento agli articoli 183 e 184 e 238, modificando in modo sostanziale le regole sulla gestione dei rifiuti e sulla classificazione tra urbani e speciali;

CONSIDERATO peraltro che l'art. 1, comma 652, L. 147/2013, da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1093, L. 145/2018, ha permesso di derogare ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la TARSU dalla giurisprudenza di legittimità – tra le cd. tasse di scopo, ossia che «mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la “mano pubblica” di provvedere» (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

CONSIDERATO CHE tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

CONSIDERATO CHE le tariffe determinate in applicazione dei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999 e nelle disposizioni dettate dallo stesso decreto, risultano particolarmente gravose per alcune specifiche categorie (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub; mense, birrerie, hamburgerie; bar, caffè, pasticceria; ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio), la cui presenza sul territorio comunale deve essere salvaguardata, costituendo tali attività uno dei principali elementi del tessuto produttivo e dell'economia comunale;

CONSIDERATO CHE, sulla base di quanto disposto dal vigente art. 1, comma 652, L. 147/2013, il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio *chi inquina paga*, in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comportando come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO CHE, sulla base della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652, L. 147/2013, i margini di intervento per il Comune possono riguardare i seguenti aspetti:

- è possibile prevedere, con riferimento alle attività produttive, la riduzione dei coefficienti di determinazione delle tariffe fino al 50%, con contestuale aumento fino alla medesima percentuale per determinate categorie tariffarie, arrivando così a calmierare le modifiche delle precedenti tariffe, sia in aumento che in diminuzione;
- è possibile introdurre delle riduzioni che, sommate alla diminuzione del coefficiente di determinate categorie tariffarie, portino a minimizzare la variazione tariffaria nei confronti delle categorie produttive più toccate dagli aumenti a fronte dell'utilizzo dei coefficienti dettati dal D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO CHE, alla luce della possibilità introdotta dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, il Comune ritiene opportuno confermare, nella disciplina della TARI 2024, alcune modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità applicative del nuovo tributo;

CONSIDERATO peraltro che, già ai sensi dell'art. 14, comma 9 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe della Tares e Tari sono state commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti

prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non ha dovuto necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma ha potuto essere basata su criteri presuntivi;

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 683, L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare le tariffe della TARI, da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e variabile, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;

DATO ATTO CHE, ai fini della determinazione della Tariffa, i Comuni adottano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

RICORDATO CHE nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è esternalizzato a A.S.M. Voghera S.p.A. mediante affidamento in house ai sensi della deliberazione C.C. n. 3 in data 05.02.2020;

VISTO il Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) aggiornato ai sensi della deliberazione C.C. n.13 in data 15.06.2021 come modificato da ultimo con deliberazione C.C. n. 5 in data 05.04.2022 e con deliberazione C.C. n. 6 in data 27.04.2023;

CONSIDERATO CHE, ai fini della determinazione delle tariffe, viene applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

RITENUTO quindi opportuno stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd riportato nelle tabelle 2, 3 e 4 del D.P.R. 158/1999, si debbano prendere per le utenze domestiche i coefficienti minimi e per quelle non domestiche il valore pari all'85% tra i coefficienti minimi e massimi, ad eccezione delle categorie 9, 11, e 20 per le quali sono stati scelti i coefficienti massimi, nonché 12 per la quale il coefficiente massimo è stato maggiorato del 50% ai sensi dell'art. 1, comma 652 L. 147/2013 e s.m.i. e delle categorie 22, 24 e 27 per le quali sono stati determinati i coefficienti medi per ragioni di riequilibrio, secondo quanto indicato nella Relazione per l'elaborazione delle tariffe TARI anno 2024, depositata agli atti e richiamata per relationem;

RITENUTO, a fronte di tali disposizioni, di approvare per l'anno 2024 il prospetto delle categorie e delle tariffe della **Tassa sui rifiuti (TARI) e di stabilire le scadenze di pagamento per l'anno 2024;**

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "*... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";

- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale "*....A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...*";

VISTO l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "*... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...*".

VISTA la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.

RICHIAMATO, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

UDITI gli interventi;

RITENUTO necessario dichiarare la presente immediatamente eseguibile, al fine di dar corso agli adempimenti conseguenti;

VISTI:

il D.lgs n. 267/2000;

il D.lgs n. 118/2011;

lo Statuto Comunale;

il Regolamento generale delle entrate;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza:

- il parere favorevole del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli artt.49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;
- il parere favorevole del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt.49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;
- il parere favorevole dell'organo di revisione sulla proposta in oggetto espresso con verbale n. 5 in data 22.04.2024;

Con votazione palese che ha dato il seguente risultato:

presenti	12
astenuti	0
votanti	12
voti favorevoli	9
voti contrari	3 (FERRARI – LARGAIOLLI – GATTI)

DELIBERA

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di adottare, per le motivazioni esposte in narrativa ed al fine di poter disporre degli elementi necessari alla determinazione delle tariffe TARI 2024, l'aggiornamento biennale 2024/2025 del Piano economico finanziario (PEF) 2022-2025 validato dal Responsabile Urbanistica e Paesaggio, in osservanza a quanto previsto dalla Deliberazione ARERA 363/2021 come aggiornata dalla n. 389/2023 comprendente lo schema dei costi complessivi 2024-2025 e la relazione di accompagnamento formulata in base al modello di cui all'Allegato 2 della determinazione 1/DTAC/2023, prendendo atto delle relazioni descrittive dei costi prodotte da ciascun Gestore e delle dichiarazioni di veridicità, redatti in ottemperanza agli Allegati 1, 2, 3 e 4 della medesima Determinazione 1/DTAC/2023 (Allegato 1);
3. di dare atto che la presente costituisce la decisione assunta dall'Ente territorialmente competente;
4. di approvare conseguentemente per l'anno 2024 e nel rispetto del quadro regolatorio definito da ARERA le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) le tariffe TARI anno 2024, secondo il prospetto allegato alla presente quale parte essenziale ed integrante ad ogni effetto di legge;
5. di dare atto che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2024 ai fini della riscossione della TARI 2024;
6. di stabilire che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 3 rate di seguito indicate:

TARI	Acconto	1^ rata: 30 settembre 2^ rata: 31 ottobre
	Saldo	3^ rata: 15 dicembre

7. di stabilire altresì che l'intero importo dovuto per la TARI potrà essere versato, per l'anno 2024, in un importo unico entro la scadenza della seconda rata, fissata al 31 ottobre;
8. di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;
9. di dare, altresì, atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
 - *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;

- *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
- 10.** di trasmettere l'aggiornamento 2024/2025 del Piano Economico finanziario 2022/2025 e i documenti allo stesso allegati al gestore e ad ARERA ai fini dell'approvazione ai sensi dell'art. 7 della Deliberazione n. ARERA 363/2021 e s.m.i.;
- 11.** di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per i successivi adempimenti

Con votazione palese che ha dato il seguente risultato:

presenti	12
astenuti	0
votanti	12
voti favorevoli	9
voti contrari	3 (FERRARI – LARGAIOLLI – GATTI)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

COMUNE DI RIVANAZZANO TERME

PROVINCIA DI PAVIA

PARERI ESPRESSI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C. N. 3:

D.LGS. 267/2000: ARTT. 49, 147 BIS E NORMATIVA COMUNALE

**PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO IN ORDINE ALLA
REGOLARITÀ TECNICA:**

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Claudio GUIDA

D.LGS. 267/2000. ARTT. 49, 147 BIS E NORMATIVA COMUNALE

**PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA
REGOLARITÀ CONTABILE:**

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Claudio GUIDA

TARIFE TARI ANNO 2024

7) RIEPILOGO DELLE TARIFFE

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,80	0,50303	0,40242	0,60	678,52927	0,16293	66,33166
Utenza domestica (2 componenti)	0,94	0,50303	0,47285	1,40	678,52927	0,16293	154,77388
Utenza domestica (3 componenti)	1,05	0,50303	0,52818	1,80	678,52927	0,16293	198,99499
Utenza domestica (4 componenti)	1,14	0,50303	0,57345	2,20	678,52927	0,16293	243,21610
Utenza domestica (5 componenti)	1,23	0,50303	0,61873	2,90	678,52927	0,16293	320,60304
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,50303	0,65394	3,40	678,52927	0,16293	375,87943

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,63	0,15081	0,09501	5,17	0,17392	0,89917
102-Cinematografi e teatri	0,41	0,15081	0,06183	3,35	0,17392	0,58263
103-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,59	0,15081	0,08898	4,80	0,17392	0,83482
104-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,86	0,15081	0,12970	7,07	0,17392	1,22961
105-Stabilimenti balneari	0,60	0,15081	0,09049	4,90	0,17392	0,85221
106-Esposizioni, autosaloni	0,48	0,15081	0,07239	4,01	0,17392	0,69742
107-Alberghi con ristorante	1,57	0,15081	0,23677	12,91	0,17392	2,24531
108-Alberghi senza ristorante	1,06	0,15081	0,15986	8,71	0,17392	1,51484
109-Case di cura e riposo	1,25	0,15081	0,18851	10,22	0,17392	1,77746
110-Ospedali	1,26	0,15081	0,19002	10,29	0,17392	1,78964
111-Uffici, agenzie, studi professionali	1,52	0,15081	0,22923	12,45	0,17392	2,16530
112-Banche ed istituti di credito	0,92	0,15081	0,13875	7,54	0,17392	1,31136
113-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,35	0,15081	0,20359	11,04	0,17392	1,92008
114-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,70	0,15081	0,25638	13,93	0,17392	2,42271
115-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,80	0,15081	0,12065	6,53	0,17392	1,13570
116-Banchi di mercato beni durevoli	1,68	0,15081	0,25336	13,73	0,17392	2,38792
117-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista	1,42	0,15081	0,21415	11,64	0,17392	2,02443
118-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,00	0,15081	0,15081	8,22	0,17392	1,42962
119-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,36	0,15081	0,20510	11,16	0,17392	1,94095
120-Attività industriali con capannoni di produzione	0,92	0,15081	0,13875	7,53	0,17392	1,30962
121-Attività artigianali di produzione beni specifici	1,01	0,15081	0,15232	8,25	0,17392	1,43484
122-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	7,60	0,15081	1,14616	62,32	0,17392	10,83869
123-Mense, birrerie, amburgherie	7,21	0,15081	1,08734	59,13	0,17392	10,28389
124-Bar, caffè, pasticceria	5,12	0,15081	0,77215	42,00	0,17392	7,30464
125-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,65	0,15081	0,39965	21,75	0,17392	3,78276
126-Plurilicenze alimentari e/o miste	2,45	0,15081	0,36948	20,08	0,17392	3,49231
127-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	9,23	0,15081	1,39198	75,66	0,17392	13,15879
128-Ipermercati di generi misti	2,56	0,15081	0,38607	21,01	0,17392	3,65406
129-Banchi di mercato generi alimentari	6,41	0,15081	0,96669	52,57	0,17392	9,14297
130-Discoteche, night club	1,78	0,15081	0,26844	14,61	0,17392	2,54097

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to ANTONELLA MAINI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DR. FRANCESCO MATARAZZO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Il sottoscritto Segretario certifica che copia del presente verbale viene affissa all'Albo pretorio di questo comune il giorno 02.05.2024 e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lì, 02.05.2024

F.to DR. FRANCESCO MATARAZZO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

il giorno . . . E' DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lì, _____

F.to DR. FRANCESCO MATARAZZO

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

